



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BOLDRINI, FEDELI, GARAVINI, MIRABELLI,  
PATRIARCA, PARRINI, IORI e CUCCA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2018**

Modifica all'articolo 115 del codice penale in materia di accordo  
e di istigazione a commettere omicidio

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 115 del codice penale recita: «Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso. Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza.».

L'articolo 115 del nostro codice penale dispone dunque la non sottoponibilità a una pena, neppure nella forma del tentativo, dell'accordo allo scopo di commettere un reato e dell'istigazione a commettere un reato nel caso in cui il reato non venga poi commesso. A questo riguardo la giurisprudenza ha affermato che la commissione di un reato costituisce la premessa indispensabile perché sussista l'ipotesi di una partecipazione punibile (Cass. pen., Sez. II, 30 gennaio 1980). Si è poi ribadito che il diritto penale è dominato dal principio fondamentale secondo cui il reato, come fatto umano punibile, non può giammai consistere nella mera intenzione, mai punita dalla legge penale (Cass. pen., Sez. I, n. 40058 del 24 settembre 2008): in tal senso, è ben diversa l'ipotesi del tentativo di un accordo criminoso (disciplinato dall'articolo 115) dalla ipotesi di un accordo criminoso che si sia tradotto in atti di tentativo (punibile ai sensi dell'articolo 56) (Cass. pen., Sez. II, 6 dicembre 1972).

Con una sentenza del 2013 la Cassazione (Cass. pen., Sez. I, n. 35778 del 5 luglio 2013) ha poi censurato l'argomentazione sviluppata dal tribunale del riesame, il quale aveva escluso l'applicazione dell'articolo 115, terzo comma, del codice penale, avendo ritenuto che, in presenza di un tentativo di omicidio punibile, il recesso dell'esecutore materiale non potesse valere nei confronti del mandante, in quanto costui avrebbe completato la commissione di tutto quanto gli competeva, ossia avendo dato l'incarico, stabilito il compenso e fornito all'esecutore materiale la pistola con cui commettere l'omicidio commissionato. La Suprema corte ha invece affermato il principio secondo cui «in caso di concorso di persone nel reato, l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei partecipanti può integrare gli estremi della desistenza anche nei confronti degli altri concorrenti quando il suo comportamento sia stato idoneo ad impedire la realizzazione del reato nella sua oggettività».

Casi più recenti hanno evidenziato la problematicità di tale soluzione che non garantisce sufficientemente le vittime di accordi o istigazioni a commettere omicidio.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene infatti riconducibile a tale disposizione anche l'ipotesi in cui il soggetto mandante o istigatore abbia posto in essere tutte le condotte nella sua sfera di dominio per il successivo compimento, da parte di un altro soggetto, del delitto commissionato o istigato. La sola circostanza di aver incaricato dell'esecuzione del delitto un altro soggetto, spesso correlata alla volontà di non essere individuato e conseguentemente punito, determina, dunque, l'applicazione di una disciplina diametral-

mente opposta a condotte sostanzialmente analoghe: la non punibilità a fronte della sola applicazione, peraltro eventuale, della sola misura di sicurezza della libertà vigilata, invece della punibilità ai sensi del combinato disposto dell'articolo 56 del codice penale e della fattispecie relativa al delitto programmato. La disposizione di cui all'articolo 115 del codice penale appare a parere di molti in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione secondo il quale occorre trattare in maniera analoga situazioni uguali ed è fatto, coerentemente, divieto di trattare diversamente situazioni analoghe.

Per tali ragioni si ritiene necessario un intervento normativo che aggiunga alla disposizione di cui all'articolo 115 l'ulteriore previsione della punibilità a titolo di tentativo del soggetto che, avendo delegato o istigato il terzo a commettere un delitto non abbia

manifestato in maniera non equivoca la volontà di recedere dall'intento. Il presente disegno di legge prevede l'aggiunta all'articolo 115 del codice penale di un quinto comma che introduce una deroga alla regola della non punibilità dell'accordo allo scopo di commettere un reato e dell'istigazione a commettere un reato nel caso in cui il reato non venga poi commesso. Questa deroga riguarda i soli casi di accordo e istigazione per commettere omicidio e punisce, per la particolare importanza della vita umana quale bene da tutelare, il mandante o l'istigatore che non abbia manifestato in maniera non equivoca la volontà di recedere dall'intento. In tali casi essi risponderebbero comunque del delitto tentato, indipendentemente dalla commissione del delitto da parte delle altre persone parte dell'accordo e di chi è istigato a commetterlo.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 115 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di accordo o istigazione a commettere il reato di omicidio, le disposizioni del presente articolo non si applicano al partecipe all'accordo o all'istigatore che non abbia manifestato in maniera non equivoca la volontà di recedere dall'intento. In tali casi, ove il delitto di omicidio non venga compiuto per desistenza dell'altro partecipe all'accordo o dell'istigato, il partecipe all'accordo o l'istigatore risponde del delitto tentato».